VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 7 maggio 2021 si sono incontrati in modalità telematica

- Esselunga S.p.A. rappresentata da Luca Lattuada, Cristian Valsiglio e Ilenia Destito

E

la Segreteria Nazionale Filcams – Cgil rappresentata da Alessio Di Labio

la Segreteria Nazionale Fisascat-Cisl rappresentata da Vincenzo Dell'Orefice

la Segreteria Nazionale Uiltucs rappresentata da Stefano Franzoni

da ora congiuntamente le "Parti"

Premesso che

- nell'ambito delle misure sul lavoro emanate dal Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 a fronte della gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 in atto, detto Decreto Legge all'art. 8 commi da 9 e ss. ha confermato la possibilità di ricorrere fino al 30 giugno 2021, tramite accordo collettivo aziendale, a forme di incentivazione alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, a cui i lavoratori interessati possono aderire;

- l'art. 8, comma 11 del D.L. 41/2021 di fatto estende la disposizione già presente nell'art. 14 comma 3 del D. L. n. 104/2020 consentendo tramite accordi collettivi di incentivazione la possibilità per i lavoratori di accedere, in virtù dell'adesione all'accordo, al trattamento di cui all'art. 1 del d.lgs 22/2015;

- le Parti, in ragione dell'attuale contesto epidemiologico emergenziale, convengono sulla necessità di prevedere un piano che possa favorire l'uscita volontaria incentivata di lavoratori che siano interessati a risolvere consensualmente il rapporto di lavoro.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo collettivo aziendale.

2. Le Parti sottoscrivono il presente accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 11 del D. L. 22 marzo 2021, n. 41.

3. I lavoratori potranno aderire, su base volontaria ed incentivata, presentando all'Azienda entro l'11/06/2021 il modulo allegato (Allegato 1) al presente accordo.

4. Tenuto conto di quanto convenuto ai punti 2. e 3., le Parti convengono che l'adesione al presente accordo sia riservata ad un massimo di 90 lavoratori, individuati sulla base di criteri definiti da separata intesa sottoscritta tra le Parti, a fronte di una anzianità aziendale minima di 10 anni verificata al momento dell'adesione, che su base volontaria siano disponibili a risolvere consensualmente il rapporto di lavoro entro e non oltre il 30 giugno 2021.

5. L'Azienda, previa verifica della documentazione ricevuta, si impegna a sostenere il reddito dei lavoratori di cui al punto 4. che aderiranno al piano di incentivazione, in aggiunta alle competenze di fine rapporto, tramite l'erogazione a titolo di incentivazione all'esodo volto alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di un importo lordo e omnicomprensivo del valore mensile, riproporzionato in caso di rapporto di lavoro part-time, determinato per livello secondo la tabella di seguito indicata:

Livello	Quota mensile in euro
Q	1.815,00
LIV.1	1.380,00
LIV.2	1.145,00
LIV.3	970,00
LIV.4	830,00

L'importo lordo dell'incentivo all'esodo sarà determinato moltiplicando l'importo mensile della tabella sopra riportata, considerando il livello al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, per un massimo di 18 mesi. Resta fermo che qualora il lavoratore aderente all'accordo raggiunga la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 1° gennaio 2023 compreso, l'incentivo sarà determinato moltiplicando l'importo mensile della tabella sopra riportata, considerando il livello al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, per il numero di mesi decorrenti dal mese successivo alla risoluzione del rapporto al mese precedente la data di decorrenza dell'assegno pensionistico e comunque come meglio specificato dalla separata intesa richiamata al punto 4.

Le Parti convengono che l'importo lordo erogato a titolo di incentivo all'esodo di cui all'art. 8, comma 11 del D. L. 22 marzo 2021, n. 41 per sua natura non avrà alcuna incidenza su tutti gli istituti diretti e indiretti, legali e/o contrattuali, incluso il T.F.R. e che allo stesso sarà applicata l'aliquota

di tassazione del TFR così come calcolata dal datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore e l'Azienda dovranno sottoscrivere entro il 30/06/2021 un apposito verbale di conciliazione di risoluzione consensuale su base volontaria del rapporto di lavoro in sede protetta ai sensi e per gli effetti degli artt. 411 c.p.c. e 2113 c.c., con il quale ciascun lavoratore, a fronte dell'incentivo all'esodo spettante ai sensi del precedente punto 5., confermerà l'accettazione della risoluzione consensuale irrevocabile del rapporto di lavoro, con rinuncia reciproca al preavviso, entro e non oltre il 30/06/2021 e, a fronte di un ulteriore e separato importo a titolo di transazione generale e novativa, rinuncerà ad ogni pretesa nei confronti della Società connessa alla esecuzione del rapporto di lavoro, fatta salva la mera verifica contabile delle competenze di fine rapporto.

6. Il presente accordo non trova applicazione per i lavoratori in forza al sito di Ospitaletto alla data del 9 aprile 2021 ai quali si applicano le condizioni giuridiche ed economiche definite nell'accordo sindacale del 9 aprile 2021 sottoscritto ai sensi dell'art. 8, comma 11 del D.L. 41/2021.

7. Le Parti si riservano di valutare il prolungamento dell'effetto del presente accordo e l'ampliamento del numero massimo di lavoratori che possono aderire al presente piano di incentivazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

ALLEGATO 1

Spett. Esselunga S.p.A.
C.A. Ufficio Amministrazione del Personale
e-mail:
amministrazione-personale.mi@esselunga.it

MODULO DI ADESIONE
ALL'ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE DEL 07/05/2021

Io sottoscritto _____, nato a _____, il ___/___/___, codice fiscale _____, residente a _____(_____) in via _____ n._____, in considerazione dell'accordo collettivo aziendale sottoscritto tra Esselunga S.p.A. e le OO.SS. in data 07/05/2021 ai sensi dell'art. 8, comma 11 del D. L. 22 marzo 2021, n. 41,

DICHIARO

- di aderire all'accordo collettivo aziendale del 07/05/2021 e di voler risolvere il rapporto di lavoro in essere con Esselunga S.p.A.;

- di impegnarmi a sottoscrivere entro e non oltre il 30/06/2021 un verbale di conciliazione in sede protetta ai sensi e per gli effetti degli artt. 411 c.p.c. e 2113 c.c. di risoluzione consensuale irrevocabile del rapporto di lavoro, con rinuncia reciproca al preavviso, e rinuncia ad ogni ulteriore pretesa.

Si allega al presente modulo la certificazione "Ecocert" unitamente alla dichiarazione attestante la prima data utile di decorrenza dell'assegno pensionistico [*Tali documenti sono richiesti solo per coloro che devono certificare il raggiungimento del diritto all'assegno pensionistico*].

Luogo_____

Data ___/___/___

Firma _____

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 10 maggio 2021 si sono incontrati in modalità telematica

- Esselunga S.p.A. rappresentata da Luca Lattuada, Cristian Valsiglio e Ilenia Destito

E

la Segreteria Nazionale Filcams – Cgil rappresentata da Alessio Di Labio

la Segreteria Nazionale Fisascat-Cisl rappresentata da Vincenzo Dell'Orefice

la Segreteria Nazionale Uiltucs rappresentata da Stefano Franzoni

da ora congiuntamente le "Parti"

Premesso che

- Le Parti hanno sottoscritto in data 7 maggio 2021 un accordo ai sensi dell'art. 8, co. 11 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, da ora in avanti "l'Accordo del 07/05/2021".

- Le Parti ai punti 4. e 5. dell'Accordo del 07/05/2021 hanno rimandato alla sottoscrizione di una separata intesa la definizione dei criteri di individuazione dei 90 lavoratori che potranno aderire all'Accordo stesso nonché i criteri di dettaglio di determinazione dell'importo lordo dell'incentivo all'esodo.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo collettivo aziendale.

2. Il presente accordo rappresenta l'intesa richiamata ai punti 4. e 5. dell'Accordo del 07/05/2021.

3. Le Parti convengono che l'adesione all'Accordo del 07/05/2021 sia riservata a fronte di una anzianità aziendale minima di 10 anni verificata al momento dell'adesione, a:

a) i lavoratori che raggiungeranno la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 1° gennaio 2023 compreso, ivi inclusi coloro che avendo il suddetto requisito versano in una delle condizioni prescritte dalla legge di cui alla successiva lettera b);
b) i lavoratori che versano in una delle condizioni di cui all'art. 26, comma 2 del D.L. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020 modificato dal D.L. n. 41/2020 resi noti all'azienda attraverso i flussi Inps o

per il tramite del Medico Competente aziendale, che non raggiungeranno la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 1° gennaio 2023 compreso,

che su base volontaria siano disponibili a risolvere consensualmente il rapporto di lavoro entro e non oltre il 30 giugno 2021. Il presente piano di incentivazione è riservato ad un massimo di 90 lavoratori (di cui 30 adesioni destinate prioritariamente ai lavoratori di cui alla lettera b) individuati sulla base dell'ordine cronologico di adesione trasmessa all'Azienda.
Le Parti dichiarano che potranno aderire all'Accordo del 07/05/2021 esclusivamente i lavoratori di cui alle lettere a) e b) del presente punto 3.

4. I lavoratori potranno aderire, su base volontaria ed incentivata, presentando all'Azienda entro l'11/06/2021 il modulo allegato all'Accordo del 07/05/2021. I lavoratori di cui al punto 3., lett. a) unitamente al modulo allegato dovranno altresì trasmettere la certificazione "Ecocert" e la apposita dichiarazione attestante la prima data utile di decorrenza del trattamento pensionistico. Tale accordo non trova applicazione per i lavoratori che, in base alla documentazione riportata nel capoverso precedente ("Ecocert" e la apposita dichiarazione attestante la prima data utile di decorrenza del trattamento pensionistico), raggiungeranno la maturazione al diritto alla pensione entro il 30/06/2021 e comunque che abbiano già comunicato all'Azienda le dimissioni per pensionamento. I lavoratori di cui al punto 3., lett. b) unitamente al modulo allegato all'Accordo del 07/05/2021 dovranno altresì trasmettere la dichiarazione di cui all'allegato A del presente Accordo.

5. L'Azienda, previa verifica della documentazione ricevuta, si impegna a sostenere il reddito dei lavoratori di cui al punto 4. che aderiranno al piano di incentivazione, in aggiunta alle competenze di fine rapporto, tramite l'erogazione a titolo di incentivazione all'esodo di cui all'art. 8, co.11 del D.L. 41/2021 volto alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di un importo lordo e omnicomprensivo del valore mensile, riproporzionato in caso di rapporto di lavoro part-time, determinato per livello secondo la tabella di seguito indicata:

Livello	Quota mensile in euro
Q	1.815,00
LIV.1	1.380,00
LIV.2	1.145,00
LIV.3	970,00
LIV.4	830,00

L'importo lordo dell'incentivo all'esodo sarà determinato così come di seguito riportato:

i. per i lavoratori di cui al punto 3. lett. a), moltiplicando l'importo mensile della tabella sopra riportata considerando il livello al momento della risoluzione del rapporto di lavoro per il numero di mesi decorrenti dal mese successivo alla risoluzione del rapporto al mese precedente la data di decorrenza del trattamento pensionistico così come riportata nella dichiarazione di cui al punto 4;

ii. per i lavoratori di cui al punto 3 lett. b), che non hanno diritto ad acquisire il trattamento pensionistico entro il 01/01/2023, moltiplicando l'importo mensile della tabella sopra riportata, considerando il livello al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, per 18 mesi.

Le Parti convengono che l'importo lordo erogato a titolo di incentivo all'esodo per sua natura non avrà alcuna incidenza su tutti gli istituti diretti e indiretti, legali e/o contrattuali, incluso il T.F.R. e che allo stesso sarà applicata l'aliquota di tassazione del TFR così come calcolata dal datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Gli importi lordi di cui ai punti i) e ii) sopra riportati sono alternativi tra loro.

6. Il lavoratore e l'Azienda dovranno sottoscrivere entro il 30/06/2021 un apposito verbale di conciliazione di risoluzione consensuale su base volontaria del rapporto di lavoro in sede protetta ai sensi e per gli effetti degli artt. 411 c.p.c. e 2113 c.c., con il quale ciascun lavoratore, a fronte dell'incentivo all'esodo spettante ai sensi del precedente punto 5., confermerà l'accettazione della risoluzione consensuale irrevocabile del rapporto di lavoro, con rinuncia reciproca al preavviso, entro e non oltre il 30/06/2021 e, a fronte di un ulteriore e separato importo a titolo di transazione generale e novativa, rinuncerà ad ogni pretesa nei confronti della Società connessa alla esecuzione del rapporto di lavoro, fatta salva la mera verifica contabile delle competenze di fine rapporto.

7. L'Azienda si impegna entro il 31/12/2022, pur non essendone obbligata per fonte di legge e/o di contratto e/o accordo collettivo, ad effettuare un'assunzione o, in alternativa, ad incrementare l'orario di lavoro teorico di un lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale per ogni lavoratore che risolverà il rapporto di lavoro entro il 30/06/2021 in virtù del presente accordo, tenendo conto che tale inserimento o incremento potrà interessare qualsiasi insediamento aziendale. Qualora il numero delle uscite sia tale da determinare una significativa ridefinizione degli organici del singolo insediamento, le Parti convengono che sarà attivato un confronto con le RSU/RSA delle OO.SS. firmatarie il presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

ALLEGATO A

Spett. Esselunga S.p.A.
C.A. Ufficio Amministrazione del Personale
e-mail:
amministrazione-personale.mi@esselunga.it

DICHIARAZIONE

(ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Io sottoscritto _____, nato a _____, il ___/___/___, codice fiscale _____, residente a _____(____) in via _____ n._____, in considerazione degli accordi collettivi aziendali sottoscritti tra Esselunga S.p.A. e le OO.SS. in data 07/05/2021 e in data 10/05/2021.

DICHIARO

di essere un lavoratore che versa in una delle condizioni di cui all'art. 26, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e s.m. e di non avere diritto al trattamento pensionistico entro il 1° gennaio 2023 compreso.

Luogo_____

Data ___/___/___

Firma _____